



COMUNE DI TORCHIAROLO
PROVINCIA DI BRINDISI

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N° 33 del 30/07/2015

OGGETTO: Conferma aliquote IMU.

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **trenta** del mese di luglio alle ore diciotto e venticinque minuti nella sala **Valesio** sita al Piano terra del comune alla via Cristoforo Colombo, si è riunito il Consiglio Comunale, regolarmente convocato per il 30/07/2015 alle ore diciotto, in sessione straordinaria, seduta pubblica ed in prima convocazione, nelle persone dei sigg.

Presenti:

- 1) Serinelli Nicola, Sindaco
- 2) Capilunga Mauro, Consigliere
- 3) Nicolardi Maurizio, Consigliere
- 4) Ferrari Rossella, Consigliere
- 5) Panico Antonella, Consigliere
- 6) Greco Anna, Consigliere
- 7) Martellotti Antonio, Consigliere
- 8) Montagna Federica, Consigliere
- 9) Dente Roberta, Consigliere
- 10) Caretto Flavio, Consigliere
- 11) Tommasi Michela, Consigliere

Assenti:

- 1) Del Coco Giovanni, Consigliere
- 2) Sardelli Sara, Consigliere

Partecipa il Segretario D.ssa. Ivana PELUSO.

Il Presidente del Consiglio Comunale, Dott.ssa Antonella Panico, esaurito il precedente punto all'ordine del giorno, pone in discussione l'argomento in oggetto.

Pareri ai sensi dell'Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267

REGOLARITA' TECNICA: Parere favorevole

Addì, 30/07/2015

Il Responsabile di Posizione
(Dott. Domenico Marzo)

REGOLARITA' CONTABILE: Parere Favorevole

Addì, 30/07/2015

Il responsabile di Ragioneria
(Dott. Domenico Marzo)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie Entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014);

“677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille”;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffari e relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

RITENUTO, per quanto concerne l'IMU, di determinare, per l'anno 2015 le seguenti aliquote e detrazioni:

- Abitazione principale categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 0,35%
- Terreni agricoli 1,0 %
- Tutte le altre tipologie di immobili comprese le aree fabbricabili 1,0 %
- Impianti di produzione energia fotovoltaica 1,06%
- Detrazione base € 200,00 con maggiorazione di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente o residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

DATO ATTO che le aliquote così determinate rispettano il dettato normativo di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 27/12/2013.

ACQUISITI i pareri favorevoli della responsabile del settore finanziario in merito alla regolarità tecnica e contabile;

VISTO:

· la legge n.201/2011 e ss.mm.ii;

· la legge n.147/2013;

il decreto legge n. 16/2014

Tutto ciò premesso , con voti n. 9 favorevoli, n. 2 astenuti (Caretto Flavio e Tommasi Michela) e n. 0 contrari;

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del seguente provvedimento;

2) di determinare, per l'anno 2015, le seguenti aliquote e detrazioni, confermando il rispetto del vincolo di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge n.147/2014:

- | | |
|--|-------|
| • Abitazione principale categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze | 0,35% |
| • Terreni agricoli | 1,0 % |
| • Tutte le altre tipologie di immobili comprese le aree fabbricabili | 1,0 % |
| • Impianti di produzione energia fotovoltaica | 1,06% |
| • Detrazione base € 200,00 con maggiorazione di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente o residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. | |

3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2015;

4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell'Imposta si rimanda al vigente regolamento IMU

Di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;

di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, con voti n. 9 favorevoli e n. 2 Astenuti (Caretto Flavio e Tommasi Michela).